



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 marzo 2011 (28.03)
(OR. en)**

7725/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0282 (COD)**

**TRANS 80
MAR 37
AVIATION 57
CAB 21
ESPACE 9
CODEC 412**

RELAZIONE

del:	COREPER
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	7639/11 TRANS 78 MAR 35 AVIATION 49 CAB 20 ESPACE 8 CODEC 397
n. prop. Comm.:	14701/10 TRANS 267 MAR 98 AVIATION 156 CAB 17 RECH 321 CODEC 996
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo – Orientamento generale

Introduzione

1. L'8 ottobre 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto. La proposta mira a dare un quadro giuridico ad uno dei cinque servizi che saranno offerti dal sistema Galileo. In effetti, l'allegato del regolamento n. 683/2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) prevede quale obiettivo specifico dei programmi europei di navigazione satellitare quello di "offrire un servizio pubblico regolamentato (PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio."

2. L'obiettivo principale della proposta in oggetto è definire le modalità secondo cui gli Stati Membri ed altri partecipanti avranno accesso al PRS fornito da Galileo. La base giuridica della proposta della Commissione è l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Lavori svolti nell'ambito degli organi del Consiglio

3. Gli organi preparatori del Consiglio hanno avviato l'esame della proposta sotto presidenza belga, il 20 ottobre 2010. Una relazione sullo stato dei lavori è stata presentata al Consiglio TTE del 2 dicembre 2010.

4. Le discussioni sulla proposta sono proseguite sotto presidenza ungherese. In seguito alle discussioni approfondite svoltesi durante varie riunioni del Gruppo "Trasporti intermodali e reti", la presidenza ha modificato varie disposizioni della proposta della Commissione per tener conto delle richieste delle delegazioni. Gli Stati membri potrebbero raggiungere un accordo su un testo di compromesso definitivo.

DK, FR, e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare su questa proposta.

5. Il 22 marzo 2011, il Comitato dei Rappresentanti permanenti è stato in grado di approvare l'accordo raggiunto a livello di Gruppo, rispecchiato nel progetto di regolamento riportato nell'allegato.

Tuttavia la Commissione non ha potuto sostenere l'orientamento generale del Consiglio e ha mantenuto la riserva già espressa a livello di Gruppo. La Commissione ha una posizione diversa sulle questioni indicate in appresso.

- a) Il modo di trattare la protezione delle informazioni classificate relative al PRS: la proposta della Commissione contiene disposizioni specifiche applicabili alle informazioni classificate relative al PRS e destinate a porre rimedio alle conseguenze della divulgazione irregolare di dati relativi al PRS; il Consiglio ritiene invece che tutte norme e misure necessarie per tale protezione siano già incluse nel regolamento (CE) n. 683/2008.
- b) La procedura da seguire per la fissazione di norme minime comuni per consentire l'uso sicuro ed efficace del PRS: il Consiglio e la Commissione hanno posizioni diverse sulla misura in cui la Commissione abbia facoltà, tramite atti delegati/atti di esecuzione, di stabilire norme minime comuni e le specifiche tecniche, le indicazioni e le altre misure necessarie per attuarle. Il Consiglio ritiene che gli atti di esecuzione siano lo strumento più appropriato per gli aspetti connessi alla sicurezza, mentre la Commissione predilige la delega di poteri per il trattamento delle norme minime comuni.

Inoltre, in tale contesto, gli Stati membri attendono una dichiarazione della Commissione che assicuri il pieno coinvolgimento degli esperti in materia di sicurezza del "consiglio di sicurezza GNSS" istituito dalla decisione della Commissione 2009/334/CE, nel quadro del regolamento (CE) n. 683/2008, mentre la Commissione ritiene che si debba applicare la sua comunicazione pertinente relativa al ricorso al parere degli esperti.

- c) Le iniziative da adottare per garantire l'osservanza delle norme minime comuni e delle altre misure che le attuano: la Commissione chiede l'aggiunta di una disposizione specifica che le dia facoltà di effettuare audit o ispezioni; il Consiglio ritiene invece che le attuali norme in materia di sicurezza e accreditamento contengano già le disposizioni necessarie.

d) Altre questioni:

- articolo 11 "azione comune": a fini di chiarezza, la Commissione preferisce al testo attuale lo stesso testo del regolamento (CE) n. 683/2008 e del regolamento (UE) n. 912/2010:
- durata della delega dei poteri alla Commissione: il Consiglio preferisce una delega per un periodo di tre anni, mentre la Commissione preferirebbe una delega di poteri per un periodo indeterminato;
- data di applicazione di alcune disposizioni della decisione: per il Consiglio l'applicazione di talune disposizione deve avere inizio solo tre anni dopo l'entrata in vigore della decisione, al fine di concedere un periodo supplementare per l'elaborazione di tutte le disposizioni e misure necessarie che attuano la decisione, mentre la Commissione propone sei mesi.

Tutte le questioni esposte saranno ulteriormente discusse nei negoziati condotti con il Parlamento europeo nella prospettiva di un accordo, se possibile, in prima lettura.

Conclusioni

6. Si invita il Consiglio a convenire un orientamento generale sul testo del progetto di decisione riportato in allegato.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale
di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU L 54 del 19.2.2011, pag. 35.

- (1) L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)² stabilisce che gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato (in seguito "PRS") riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio.
- (1 bis) Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 683/2008 si applicano anche ai servizi, compreso il servizio PRS, di cui all'allegato di detto regolamento, tenendo conto dell'interconnessione tra il sistema e il servizio sotto il profilo giuridico, tecnico, operativo, finanziario e proprietario. Ciò avviene ad esempio per quanto riguarda le norme sulla gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e l'applicazione delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom³ e le norme di sicurezza del Consiglio di cui all'allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio⁴, menzionate agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 683/2008. In tal modo, l'elaborazione di ulteriori norme, in particolare riguardanti la gestione delle informazioni e del materiale COMSEC/INFOSEC, la classificazione delle informazioni e del materiale del segmento relativo agli utilizzatori del PRS, nonché il follow up e le azioni in caso di divulgazione non autorizzata di informazioni classificate relative al PRS saranno trattate ai sensi degli articoli summenzionati.

² GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

³ Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE della Commissione, del 2 agosto 2006 (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

⁴ Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007 (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

- (1 ter) Si riscontra tuttavia l'esigenza di prevedere disposizioni supplementari riguardo ad elementi specifici del PRS, come previsto nella presente decisione.
- (2) [...]
- (3) Il Consiglio ha rammentato a più riprese che il sistema risultante dal programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile, ovvero realizzato secondo norme civili e in base a esigenze civili e sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione.
- (4) Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei il PRS è contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile. Deve garantire a beneficio degli utenti una continuità di servizio anche nelle situazioni più gravi di crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potrebbero potenzialmente estendersi ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza dell'Unione europea e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno oggetto di un controllo permanente.
- (5) È di conseguenza opportuno definire le modalità d'accesso al PRS e le sue regole di gestione precisando in particolare i principi generali relativi a tale accesso, le funzioni dei diversi organismi di gestione e controllo, le condizioni legate alla fabbricazione e alla sicurezza e il regime di controllo delle esportazioni.

- (6) Per quanto concerne i principi generali dell'accesso al PRS, l'oggetto stesso del servizio in questione e le sue caratteristiche impongono che il suo impiego sia rigorosamente limitato, con la possibilità per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna di accedervi in modo discrezionale, illimitato e continuativo in tutto il mondo. Ogni Stato membro deve inoltre essere in grado di decidere autonomamente quali siano gli utilizzatori del PRS autorizzati e quali siano gli utilizzi che ne derivano, compresi gli impieghi associati alla sicurezza, in conformità a norme minime.
- (7) Al fine di promuovere l'utilizzo della tecnologia europea su scala mondiale, taluni paesi terzi ed organizzazioni internazionali potrebbero diventare utenti del PRS mediante la conclusione di accordi separati. Per le applicazioni governative protette di navigazione satellitare e fermo restando che il rispetto dei requisiti di sicurezza è in ogni caso di primaria importanza, è inoltre opportuno prevedere negli accordi internazionali le condizioni in cui i paesi terzi e organizzazioni internazionali potranno fare ricorso al PRS. Nel contesto di tali accordi, la fabbricazione di ricevitori PRS potrebbe essere autorizzata, secondo condizioni e requisiti specifici di livello almeno equivalente alle condizioni e ai requisiti che si applicano agli Stati membri dell'UE. Tali accordi non dovrebbero tuttavia includere questioni particolarmente sensibili in termini di sicurezza, quali la fabbricazione di moduli di sicurezza.
- (8) In linea generale, l'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per garantire la protezione e la sicurezza del sistema risultante dal programma Galileo e delle tecnologie e attrezzature del PRS al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate e per evitare un utilizzo ostile del servizio nei loro confronti.

- (9) A questo proposito è opportuno che gli Stati membri definiscano sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che vigilino sull'applicazione di tali sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
- (10) Per quanto riguarda gli organismi di gestione e controllo, la soluzione che prevede che gli utenti del PRS siano tenuti a nominare un'"autorità responsabile per il PRS" per la gestione e il controllo dei propri utilizzatori, risulta quella più adeguata a garantire una gestione efficace dell'impiego del PRS in quanto facilita le relazioni tra i diversi attori incaricati della sicurezza e assicura il controllo permanente degli utilizzatori, in particolare degli utilizzatori nazionali, nel rispetto delle norme minime comuni. È tuttavia opportuno garantire una certa flessibilità al fine di consentire agli Stati membri di organizzare le competenze in maniera efficiente.
- (11) Inoltre, una delle missioni del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 è garantire un'interfaccia operativo tra i diversi attori responsabili della sicurezza del PRS.
- (12) Il Consiglio e l'alto rappresentante sono inoltre chiamati a svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea⁵. Il Consiglio è inoltre invitato ad approvare accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS.

⁵ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

- (13) Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di sicurezza fanno sì che questo compito possa essere affidato solo agli Stati membri che hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS o a imprese situate nel territorio di uno Stato membro che ha nominato un'autorità responsabile per il PRS. Inoltre, il fabbricante dei ricevitori deve essere stato preliminarmente accreditato da parte del consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente al regolamento (UE) n. 912/2010⁶ ed è tenuto a conformarsi alle decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo continuato sul rispetto sia del requisito di accreditamento sia di dette decisioni, nonché delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime comuni.
- (13 bis) Uno Stato membro che non ha designato un'autorità responsabile per il PRS dovrebbe in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione di eventuali interferenze elettromagnetiche dannose che influenzano il servizio PRS. Tale punto di contatto è un organismo, una persona o un indirizzo avente un ruolo di punto di riferimento che la Commissione può contattare in caso di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose al fine di porvi rimedio.
- (14) Per quanto riguarda le restrizioni alle esportazioni, al di fuori dell'Unione europea è opportuno limitare le esportazioni di attrezzature o di tecnologia e di software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS, e alla fabbricazione finalizzata al PRS, indipendentemente dal fatto che tali attrezzature, software o tecnologia figurino nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso⁷, ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un accordo internazionale stipulato con l'Unione europea. Un paese terzo non è considerato utente del PRS per il solo fatto che sul suo territorio è situata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema risultante dal programma Galileo.

⁶ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

⁷ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(15) Al fine di poter adottare modifiche non essenziali per aggiornare le norme minime comuni, come indicato nell'allegato, la competenza per l'adozione di atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere attribuita alla Commissione riguardo alle modifiche necessarie da apportare all'allegato per tener conto dell'evoluzione del programma. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15 bis) A causa del loro potenziale impatto sulla sicurezza del sistema, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, sul piano sia individuale sia collettivo, è essenziale che le norme comuni relative all'accesso al PRS, nonché alla fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza siano applicate in modo uniforme in ciascuno Stato membro. Occorre pertanto che la Commissione abbia la facoltà di adottare specifiche dettagliate, indicazioni e altre misure al fine di dare attuazione alle norme minime comuni. Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁸.

⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (15 ter) Al fine di assicurare un'introduzione efficace delle norme nella presente decisione, le disposizioni che consentono l'aggiornamento dell'allegato e l'adozione di atti di esecuzione dovrebbero entrare in vigore con leggero anticipo rispetto all'attuazione delle altre disposizioni, consentendo in tal modo alla Commissione di adottare le misure necessarie in tempo per l'attuazione.
- (16) Dato che l'obiettivo della presente decisione, ovvero definire le modalità in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al PRS, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri, mentre, a causa dell'ampiezza dell'azione, può essere meglio raggiunto a livello dell'Unione europea, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente decisione si limita inoltre a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce le modalità in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al PRS offerto dal GNSS risultante dal programma Galileo.

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "PRS": il servizio pubblico regolamentato.
- b) "Utenti del PRS": gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE, nonché le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nella misura in cui tali agenzie, paesi terzi ed organizzazioni sono stati debitamente autorizzati.
- c) "Utilizzatori del PRS": le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dagli utenti del PRS a possedere o utilizzare un ricevitore PRS.
- d) "GSMC": il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, ossia il centro di sicurezza di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 683/2008 e all'articolo 6, lettera d) del regolamento (UE) n. 912/2010.
- e) "Consiglio di accreditamento di sicurezza ": il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 912/2010.
- f) "GNSS": i Sistemi globali di navigazione via satellite.
- g) "SEAE": il servizio europeo per l'azione esterna.
- h) "Agenzia del GNSS europeo": l'agenzia istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 912/2010.

Articolo 2

Principi generali in materia di accesso al PRS

1. [...]
2. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno accesso al PRS illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo.
3. Le decisioni di fare ricorso al PRS spettano ai singoli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione e al SEAE nell'ambito delle rispettive competenze.
4. [...]
5. Ciascuno Stato membro che fa ricorso al PRS determina autonomamente le categorie di persone fisiche residenti sul proprio territorio o che svolgono mansioni ufficiali all'estero a nome di tale Stato membro, nonché persone giuridiche situate sul proprio territorio autorizzate ad essere utilizzatori del PRS, unitamente agli impieghi previsti per quest'ultimo, in conformità all'articolo 8 bis e al punto 1 i) e ii) dell'allegato. Gli utilizzi possono essere legati anche alla sicurezza.

Il Consiglio, la Commissione e il SEAE determinano le categorie dei propri agenti autorizzati ad essere utilizzatori del PRS, ai sensi dell'articolo 8 bis e del punto 1 i) e ii) dell'allegato.
6. Un'agenzia dell'Unione europea può diventare un utente del PRS solo nella misura in cui ciò è necessario per svolgere i propri compiti e conformemente alle modalità stabilite da un accordo amministrativo stipulato tra la Commissione e detta agenzia e in base a tali modalità.

7. I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono diventare utenti del PRS solo qualora, in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- a) un accordo sulla sicurezza dell'informazione che stabilisce il quadro per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate sia stato concluso tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale, e preveda un livello di protezione almeno equivalente a quello previsto per gli Stati membri, e
- b) un accordo che stabilisce le condizioni e le modalità di accesso al PRS da parte del paese terzo o dell'organizzazione internazionale sia stato concluso tra l'Unione europea da un lato e tale paese terzo o organizzazione internazionale dall'altro. Tale accordo potrebbe includere la fabbricazione, secondo condizioni specifiche, di ricevitori PRS, ad esclusione dei moduli di sicurezza.

Articolo 3

[...]

Articolo 4

[...]

Articolo 5

[...]

Articolo 6

Autorità responsabile per il PRS

1. Un'autorità responsabile per il PRS è nominata:
 - i) da ogni Stato membro che fa ricorso al PRS e da ogni Stato membro nel cui territorio sono stabiliti gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1. In tali casi, l'autorità responsabile per il PRS è stabilita nel territorio dello Stato membro interessato, che notifica senza indugio la nomina alla Commissione;
 - ii) dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, se fanno ricorso al PRS. In tal caso, l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS, secondo modalità appropriate;
 - iii) dalle agenzie dell'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2, paragrafi 6 e 7. In tal caso, l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS;
 - iv) da paesi non membri, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2, paragrafo 7.

- 1 bis. I costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS sono sostenuti dagli utenti del PRS che l'hanno nominata.

- 1 bis bis. Uno Stato membro che non ha nominato un'autorità responsabile per il PRS a norma del paragrafo 1, punto i) nomina in ogni caso un punto di contatto per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tale nomina alla Commissione.

2. Un'autorità responsabile per il PRS assicura che l'utilizzo del PRS sia conforme all'articolo 8 bis e al punto 1 dell'allegato e che:
- i) gli utilizzatori del PRS siano raggruppati per la gestione del PRS con il GSMC;
 - ii) i diritti d'accesso al PRS per ogni gruppo o utilizzatore siano determinati e gestiti;
 - iii) le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano ottenute dal GSMC;
 - iv) le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano distribuite agli utilizzatori;
 - v) la sicurezza dei ricevitori e la tecnologia e le informazioni classificate correlate siano gestite e i rischi valutati;
 - vi) un punto di contatto sia istituito per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS.
3. L'autorità responsabile per il PRS di uno Stato membro assicura che un organismo stabilito nel territorio di detto Stato membro possa sviluppare o fabbricare ricevitori PRS o moduli di sicurezza solo se tale organismo:
- i) è stato debitamente accreditato dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 912/2010 ed
 - ii) è conforme sia alle decisioni adottate dal consiglio di accreditamento di sicurezza sia all'articolo 8 bis e al punto 2 dell'allegato riguardo allo sviluppo e alla fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, nella misura in cui questi sono correlati alla sua attività.

Gli accreditamenti per la fabbricazione di attrezzature di cui al presente paragrafo sono riesaminati almeno ogni cinque anni.

3 bis. [...]

3 bis bis. In caso di sviluppo o fabbricazione di cui al paragrafo 3 o in caso di esportazione al di fuori dell'Unione europea, l'autorità responsabile per il PRS di tale Stato membro funge da interfaccia verso i soggetti competenti in materia di restrizioni all'esportazione di attrezzature, tecnologia e software pertinenti riguardo all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione finalizzata al PRS, al fine di assicurare che siano applicate le disposizioni dell'articolo 9.

3 ter. Un'autorità responsabile per il PRS è connessa al GSMC a norma dell'articolo 8 bis e del punto 4 dell'allegato riguardo ai legami tra il GSMC e un'autorità responsabile per il PRS.

3 quater. I paragrafi 2 e 3 ter lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di delegare determinati compiti specifici della rispettiva autorità responsabile per il PRS, di comune intesa, a un altro Stato membro, ad esclusione dei compiti correlati all'esercizio della sovranità sul rispettivo territorio. I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 ter, nonché quelli elencati al paragrafo 3, possono essere svolti congiuntamente dagli Stati membri. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali misure alla Commissione.

3 quinquies. Un'autorità responsabile per il PRS può richiedere l'assistenza tecnica dell'agenzia del GNSS europeo per svolgere i suoi compiti, fatte salve specifiche modalità. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali modalità alla Commissione.

4 [...]

5. [...]

6. [...]

7. [...]

8. [...]

Articolo 7

Ruolo del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo

Il GSMC garantisce l'interfaccia operativa tra le autorità responsabili per il PRS, il Consiglio e l'alto rappresentante operanti a titolo dell'azione comune 2004/552/PESC e i centri di controllo. Informa la Commissione di qualsiasi evento che potrebbe compromettere il buon funzionamento del PRS.

Articolo 8

Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza

1. Uno Stato membro può, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati a organismi stabiliti nel suo territorio o nel territorio di un altro Stato membro. Il Consiglio, la Commissione o il SEAE possono affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati per proprio uso a organismi stabiliti nel territorio di uno Stato membro.
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. Il consiglio di accreditamento di sicurezza può revocare in qualsiasi momento a un organismo di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione concessa per la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati se le misure previste all'articolo 6, paragrafo 3, punto ii) non sono state rispettate.

Articolo 8 bis

Norme minime comuni

1. Le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS di cui all'articolo 6 sono indicate nell'allegato.
- 1 bis. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 riguardanti modifiche non essenziali che aggiornano l'allegato per tener conto degli sviluppi nel programma, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti in relazione alle esigenze di sicurezza.
2. La Commissione adotta le specifiche tecniche, le indicazioni e le altre misure necessarie per attuare le norme minime comuni elencate nell'allegato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.
3. La Commissione provvede affinché siano adottate le iniziative necessarie per conformarsi alle misure di cui ai paragrafi 1 bis e 2 e affinché le disposizioni relative alla sicurezza del PRS e dei suoi utilizzatori nonché della relativa tecnologia siano rispettate, tenendo pienamente conto del parere degli esperti.
4. Al fine di contribuire all'attuazione del presente articolo, la Commissione organizza una riunione di tutte le autorità responsabili per il PRS almeno una volta all'anno.

Articolo 9

Restrizioni alle esportazioni

Restrizioni all'esportazione Le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di attrezzature, tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione finalizzata al PRS sono autorizzate unicamente in conformità dell'articolo 8 bis e del punto 3 dell'allegato e in linea con gli accordi di cui all'articolo 2, paragrafo 7 o nel quadro degli accordi relativi alle modalità di sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento.

Articolo 10

[...]

Articolo 11

Attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC

La presente decisione si applica fatte salve le misure decise ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC.

Articolo 12

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis è conferita alla Commissione per un periodo di 3 anni a partire dal ...⁹. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di 3 anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata di periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata e non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contemporaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

⁹ Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data stabilita dal legislatore.

Articolo 13

[...]

Articolo 13 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 683/2008. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non formula un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

[...]

Articolo 14 bis

Disposizioni specifiche per l'attuazione del programma Galileo

Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, per garantire il buon funzionamento del sistema l'accesso alla tecnologia PRS e la proprietà o l'utilizzo di ricevitori PRS sono autorizzati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 bis e all'allegato, per:

- la Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma Galileo;
- gli operatori del sistema risultante dal programma Galileo, rigorosamente ai fini del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono conformare, definito in un accordo specifico con la Commissione;
- l'agenzia del GNSS europeo, affinché possa svolgere i compiti ad essa affidati, definiti in un accordo specifico con la Commissione;
- l'Agenzia spaziale europea, rigorosamente a fini di ricerca, sviluppo e realizzazione dell'infrastruttura, conformemente ad un accordo specifico con la Commissione.

Articolo 14 ter

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 8 bis, paragrafi da 1 bis a 3 e gli articoli 11, 12 e 13 bis si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione, mentre le altre disposizioni iniziano ad applicarsi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato

Norme minime comuni

1. Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, le norme minime comuni per l'utilizzo del PRS contemplano gli aspetti seguenti:
 - i) organizzazione dei gruppi di utilizzatori del PRS;
 - ii) definizione e gestione dei diritti di accesso degli utilizzatori del PRS e dei gruppi di utilizzatori degli utenti del PRS;
 - iii) distribuzione delle chiavi del PRS e delle informazioni classificate correlate tra il GSMC e le autorità responsabili per il PRS;
 - iv) distribuzione delle chiavi del PRS e delle informazioni classificate correlate agli utilizzatori;
 - v) gestione della sicurezza, compresi gli incidenti in relazione alla sicurezza, e valutazione dei rischi per quanto riguarda i ricevitori PRS nonché la tecnologia e le informazioni classificate correlate;
 - vi) notifica di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano i PRS;
 - vii) principi e procedure operativi per i ricevitori PRS.

2. Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 3, le norme minime comuni per lo sviluppo e la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza contemplano gli aspetti seguenti:
- viii) accreditamento del segmento utilizzatore del PRS;
 - ix) sicurezza dei ricevitori PRS e della tecnologia PRS durante le fasi di ricerca, sviluppo e fabbricazione;
 - x) ricevitori PRS e integrazione della tecnologia PRS;
 - xi) profilo di protezione dei ricevitori e dei moduli di sicurezza PRS nonché dei materiali che utilizzano tecnologia PRS.
3. Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 3 bis bis e all'articolo 9, le norme minime comuni in materia di restrizioni all'esportazione contemplano gli aspetti seguenti:
- xv) utenti del PRS autorizzati;
 - xvi) esportazioni di materiale e tecnologia relativi al PRS.
4. Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 3 ter, le norme minime comuni sui legami tra il GSMC e le autorità responsabili per il PRS contemplano gli aspetti seguenti:
- xvii) collegamenti dati e voce.
-